REGOLAMENTO (CEE) N. 872/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che fissa, per la campagna lattiera 1977/1978, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende fornire all'armonico sviluppo del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha fra l'altro lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino ; che, nel fissare tale prezzo, è necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari coi paesi terzi ;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte ; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale ;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che, durante la campagna 1977/1978, soltanto il prezzo d'intervento del burro in vigore in Irlanda e nel Regno Unito deve essere ravvicinato al prezzo comune conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione ; che l'incidenza della modifica dei prezzi finirebbe tuttavia per squilibrare il processo d'integrazione del Regno Unito nella Comunità ; che è pertanto opportuno limitare, conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il ravvicinamento del prezzo d'intervento del burro valido in tale Stato membro ;

considerando che, a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'atto di adesione, i prezzi comuni vengono applicati nei nuovi Stati membri il 1° gennaio 1978 al più tardi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1977/1978, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue :

	Unità di conto per 100 kg
a) Prezzo indicativo del latte	17,35
b) Prezzo d'intervento	
Burro :	
— in Irlanda	226,96
— nel Regno Unito	205,45
— negli altri Stati membri e, dal 1°. 1. 1978, in tutti gli Stati membri	230,95
Latte scremato in polvere	94,09
Formaggio Grana Padano	
— dell'età di 30-60 giorni	223,72
— dell'età di almeno 6 mesi	269,34
Formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi	292,57.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN